

# SCUOLA e LA VOTO

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

## Contratto? Prima le Elezioni

Nel numero precedente del giornale (febbraio) ci siamo occupati delle trattative avviate per il rinnovo del contratto ed abbiamo posto con forza il problema della rappresentatività sindacale, che ci pare sia pregiudiziale e cioè la definizione di chi siano i soggetti (per la parte sindacale) legittimati a fare prima, e sottoscrivere poi, l'ipotesi di accordo.

Ci corre l'obbligo di fare un inciso, per rilevare che nel variegato panorama della stampa sindacale vi sono giornali che, anziché occuparsi di questo problema (rinnovo del contratto) che riteniamo prioritario e fondamentale, volgono la propria attenzione alle circolari ministeriali applicative di questa o quella norma o alle disposizioni celebrative di questo o quell'evento senza preoccuparsi minimamente di informare i colleghi sullo stato delle trattative, salvo ricordarsene all'ultimo minuto, quando tutto è pattuito!

Ma per tornare al problema nodale e cioè chi siano i soggetti legittimati alla trattativa, la risposta ufficiale è: "le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e cioè quelle menzionate dal decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 1 dicembre 1994 che possiedono i requisiti sulla maggiore rappresentatività previsti dalla legge e dalle circolari". Risposta esauriente sul piano formale ma non convincente su quello politico e sostanziale.

Infatti il problema è tutto qui. Per quanto tempo è possibile continuare ad essere rappresentati da organizzazioni sindacali i cui dirigenti non hanno più la cognizione delle problematiche del pianeta scuola, perché per il loro incarico ne sono lontani da moltissimi anni? Riteniamo e non da oggi lo diciamo che oltre a questo il problema vero sia quello di natura politica. Dalla riforma della scuola media (1962) nulla è stato più fatto per adeguare il sistema scolastico ai bisogni sempre più pressanti del nostro sistema formativo ed in questi ultimi anni si è pensato più ad interventi parcellizzati (esami di maturità, nuovi sistemi di valutazione nella scuola dell'obbligo) che a dare soluzione, con una visione d'insieme, ai veri problemi. Di fronte ad una frammentazione d'interventi, l'alta Amministrazione si è preoccupata di interloquire con soggetti — sempre meno sindacati e sempre più apparati — che l'aiutassero a gestire la quotidiana

Agostino Scaramuzzino

*Pubblichiamo una proposta di mobilitazione originale perchè cerca di coinvolgere anche l'utenza nell'interesse comune per una riqualificazione della scuola pubblica. La F.I.S. pur non condividendo alcuni aspetti dell'analisi ritiene di dar corso alla pubblicazione perchè esprime una situazione di forte disagio e preoccupazione di tutti gli operatori della scuola in merito alla trattativa per il rinnovo contrattuale.*

*Per la parte economica ci preme sottolineare che a fronte della forte perdita del potere di acquisto subito dalle retribuzioni (15%), il Governo propone dopo 5 anni dalla scadenza del contratto (1990) un aumento medio lordo del 6%. Tale obolo conferma la tendenza di questi ultimi anni ad una ulteriore mortificazione della categoria che sul piano pratico si traduce nella volontà di voler affossare l'istruzione pubblica*

### Proposta Liceo classico "Orazio" di Roma

## Linee contrattuali

### AVVISO DI PREOCCUPAZIONE

agli insegnanti, agli ata, ma anche a tutti coloro che, pur non lavorandovi, ritengono la scuola elemento fondante della civiltà, agli studenti, alle loro famiglie,  
Avevamo cominciato bene.

Un'eccezionale stagione di lotte nel biennio 1987-88 aveva assicurato, se non conquiste sostanziali dal punto di vista normativo, almeno l'allontanamento di alcuni obiettivi negativi che la controparte si era

Ora, mentre l'inflazione ha completamente corroso le conquiste salariali ottenute con il precedente contratto, si preannunciano modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro e di vita.

Nei sette anni che sono passati dalla data di stipulo dell'ultimo contratto, l'amministrazione, attuando sistematicamente la strategia del rinvio, ha provocato il ritorno ad una situazione economica forse peggiore di quella iniziale (negli ultimi mesi vi è stata addirittura una diminuzione esplicita dello stipendio).

Nel frattempo altri elementi si sono inseriti a provocare il deterioramento dello status e della qualità della vita. a) La pensione: anche se milioni di manifestanti hanno rigettato le ipotesi berlusconiane di modifica delle pensioni, i progetti governativi, Così come quelli delle opposizioni e la stessa gestione sindacale della trattativa, non fanno prevedere soluzioni positive (mentre da alcune parti si avanza lo iettatorio progetto basato sulla "speranza di vita", i confederali sbandierano come vittoria il "mantenimento" dei coefficienti di rendimento al 2%, evitando di ricordare che, per la scuola come per altre categorie, si proviene dal 2,37%); b) Le assenze per malattia: trattenuta del 33% del primo giorno di congedo straordinario ed impossibilità di accedere all'aspettativa per periodi brevi; c)

Ma sta peggiorando anche la qualità complessiva della scuola.

Gli interventi "riformatori" più consistenti sono stati: a) L'aumento degli alunni per classe: le operazioni di "risparmio sulle spese" (7.000 miliardi in meno sul bilancio della P.I.) hanno portato al taglio di ben 42.000 classi (il 10% del totale): è evidente come per classi sempre più numerose (anche di 35 studenti) cresca con progressione esponenziale la difficoltà di personalizzare la didattica, con conseguente incremento della dispersione, del disagio scolastico e delle ripetenze; b) L'accorpamento degli istituti: la riduzione di 1.000 unità scolastiche ha ridotto l'offerta formativa impedendo agli studenti una molteplicità di scelta all'interno del territorio e dirottandoli verso le scuole private; c) I corsi integrativi: invece di risolvere qualche problema, hanno costituito, per la contraddittorietà dell'ideazione, l'intemperatività della messa in

prefissa e soprattutto notevoli aumenti di stipendio che avevano alquanto attenuato la depressione economica in cui la nostra categoria era stata sprofondata.

La diminuzione degli organici: negli ultimi due anni circa 100.000 tra docenti e ata sono stati allontanati dalla scuola e moltissimi insegnanti, anche con notevole anzianità di ruolo, sono stati costretti a "doa" (ormai "dop", futuri "don" (DOA = Dotazione organico Aggiuntivo, DOP = Provinciale, DON = Nazionale) o riciclarsi come "sostegni"; d) L'incremento dei carichi e degli orari di lavoro: più verifiche scritte e orali da programmare e da correggere (compiti in classe, test di ingresso, interrogazioni, esercitazioni, ecc.) a causa dell'aumentato numero di studenti, la compilazione delle famigerate "schede", più ore per riunioni a scuola, il coordinamento e la collaborazione con gli insegnanti dei corsi integrativi; e) Il moltiplicarsi degli atteggiamenti di autoritarismo da parte dei "capi di istituto": in previsione della "dirigenza" i nuovi "manager" si scoprono molto più decisionisti: il risultato di questa prova psicologica è il ripetersi di atti di scavalcamento delle competenze degli organi collegiali e spesso di vere e proprie vessazioni nei confronti dei singoli lavoratori.

atto, l'esiguità delle risorse e l'approssimazione esecutiva, una complicazione ulteriore; d) La trasformazione dell'istruzione professionale: il "Progetto 92", ormai inserito a regime nella struttura ordinaria della didattica, ha determinato la subalternità del ruolo formativo della scuola alle opzioni di mercato, costruendo, alla rincorsa delle scelte contingenti delle imprese, specificità professionali effimere riferite ad angusti ambiti territoriali;

e) Le schede: nella scuola elementare e media è stata introdotta una nuova metodologia valutativa immotivatamente complessa ed oscura che, per l'insipienza delle motivazioni culturali che l'hanno voluta e per la nocività degli esiti, più che negativa può essere definita pessima.

### Insegnamento lingue

## MA QUALE DIMENSIONE EUROPEA?

L'imperialismo culturale anglosassone trova in Italia terreno fertile a scapito di una reale educazione interculturale.

*Pur non coincidendo con le posizioni da più anni elaborate dal nostro sindacato che apprezzano del Progetto Brocca l'istituzione del liceo ad indirizzo linguistico e ritengono necessaria la riduzione alle compatibilità nazionali della "sperimentazione selvaggia", riteniamo che possano essere sottoposte ai lettori, come spia di un disagio reale, anche se settoriale, le seguenti considerazioni.*

Si parla tanto di plurilinguismo, di multiculturalismo, di apprendimento delle lingue straniere come conoscenza delle relative culture e civiltà che preludono all'edificazione di una mentalità aperta e tollerante, in ultima analisi unificante, eppure in Italia stiamo assistendo ad una sistematica soppressione degli insegnamenti linguistici, in particolare delle lingue minoritarie, ed in generale ad una sostanziale riduzione del loro carico orario.

Progetti scolastici come il Progetto Brocca si sono dimostrati restrittivi e discriminanti in materia di insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria. Il primo purtroppo recentemente approvato e non più modificabile, elimina negli istituti professionali e alberghieri la terza lingua - per lo più il tedesco - nella più totale disattenzione al mondo del lavoro - con la peculiarità del territorio. Mentre il secondo, che sta prendendo sempre più piede nelle scuole italiane per le pressioni da parte delle direzioni del Ministero della P.I., prevede lo studio di due lingue solo in tre indirizzi su diciassette nella più totale disattenzione delle direttive comunitarie che invitano gli stati membri a predisporre nelle scuole lo studio di almeno due lingue straniere.

L'adozione di tali progetti scolastici da parte di scuole in cui erano in vigore sperimentazioni autonome - che sono state per anni l'unica possibilità per dare spazio e voce al desiderio di lin-

Alessandra Pepe  
Delegata A.D.I.L.T.\*  
di Roma e Lazio  
\* Associazione Docenti Italiani di Lingua Tedesca



# DISPOSIZIONI

## Decreto Interministeriale n. 60 - Compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di maturità

*In calce pubblichiamo le modifiche al decreto stesso intervenute a seguito delle misure vigenti per il risanamento della finanza pubblica.*

### OGGETTO: Trasmissione Decreto interministeriale concernente la determinazione, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95, delle misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Si tratta in allegato, per opportuna conoscenza, il Decreto interministeriale n. 60 del 21 febbraio 1995 di cui all'oggetto, emanato nel rispetto del dettato normativo contenuto all'art. 23 - comma 2 - della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Nel segnalare la particolare urgenza derivante dalla necessità di portare a conoscenza degli aspiranti all'nomina a componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità il testo del presente decreto entro il termine fissato per la presentazione delle domande, si informa che il provvedimento in questione trovasi tuttora presso gli organi di controllo e che cura di questo Ufficio comunicare gli estremi di registrazione.

Il Ministro

## Decreto interministeriale n. 60

### Il Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto con  
 Il Ministro del Tesoro  
 e Il Ministro per la funzione pubblica

Visto altresì lo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1995;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale della scuola di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 1 dicembre 1994 (pubblicato su supplemento ordinario G.U. n. 167 del 22 dicembre 1994).

Decreta:

Art. 1. — Con decorrenza dall'anno scolastico 1994/95 al presidente, al membro esterno, al membro aggregato e al membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità spetta il compenso riferito all'effettivo svolgimento della funzione di cui al quadro 1) della tabella "A" allegata al presente decreto.

Al presidente, al membro esterno e al membro aggregato spetta - a titolo di rimborso spese, nel caso in cui siano stati nominati in commissioni operanti in scuole o istituti ubicati in comune diverso da quella sede di servizio o di abituale dimora - il compenso aggiuntivo di cui al quadro 2) della medesima tabella "A".

Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea ordinari extra-urbani più veloci.

Art. 2. - Al presidente, al momento esterno o aggregato, utilizzati in due o più commissioni compete, per la prima commissione, il compenso forfettario in relazione alla sua funzione e provenienza di cui ai quadri 1) e 2) della tabella "A". Per ciascuna delle commissioni successive alla prima compete, oltre al compenso di cui sopra, la maggiorazione del 50% da calcolarsi sul compenso previsto per i componenti di commissione scelti nel

Comune sede d'esame.

Art. 3. - Ai membri aggregati a pieno titolo è corrisposto il compenso nelle misure previste dalla tabella, di cui al precedente art. 1. Lo stesso compenso è corrisposto - in misura proporzionale ai giorni di effettiva partecipazione agli esami - ai commissari aggregati eventualmente nominati per la materia aggiuntiva o per le prove orali integrative.

Art. 4. - Nel caso in cui le commissioni operino con sedi aggiuntive intercomunali, ai componenti spetta, oltre al compenso, la maggiorazione del 10 per cento da calcolarsi sui compensi di cui al quadro 1) della tabella "A", indipendentemente dal tempo di percorrenza per raggiungere la sede d'esame aggiuntiva, con le eventuali integrazioni di cui alle lettere a) e c) della medesima tabella "A".

Art. 5. - Al nominato dal provveditore agli Studi in sostituzione di componente di commissione assente, indipendentemente dal suo ambito territoriale di provenienza, spetta il compenso pari a quello fissato per il presidente o per il membro esterno o aggregato scelto nel Comune

sede d'esame, con le eventuali integrazioni di cui alle lettere a) e c) della medesima tabella "A".

Art. 6. - In caso di interruzione dell'incarico, il compenso spettante viene corrisposto al componente rinunciario in proporzione ai giorni effettivamente prestati.

Al subentrante spetta, sempre in ragione ai giorni lavorativi prestati, il compenso fissato per il presidente o per il membro esterno o aggregato, di cui all'art. 6.

Art. 7. - Agli Ispettori tecnici incaricati della vigilanza sugli esami di maturità è attribuito il compenso forfettario corrispondente a quello previsto per il presidente nominato in sede d'esame raggiungibile in un tempo di percorrenza compreso tra 60 e 120 minuti, in città con popolazione superiore a 100 mila abitanti e con più di 60 e 120 minuti, in città con popolazione superiore a 100 mila abitanti e con più di 75 candidati per commissione.

Art. 8. — I compensi forfettari previsti dal presente decreto sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento accessorio, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 9. - Ai componenti le commissioni di esami di maturità nominati in comune diverso da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi fino al 50 per cento del compenso forfettario spettante.

Art. 10. - I predetti compensi faranno carico ai Capitoli 1033, 2204, 2402, 2408, 2602 e 2605 dello stato di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1995 e successivi, del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
 Roma, 21 febbraio 1995

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE TABELLA "B"

MISURE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI ERAMI DI MATURITA' A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 1994/95					
	QUADRO N. 1	QUADRO N. 2			
		QUOTA COMPENSI FORFETTARI PER TRASFERTE DEI COMPONENTI			
FUNZIONE	QUOTA COMPENSI FORFETTARI RIFERITI ALLA FUNZIONE	Scelti nel Comune di servizio o di abituale dimora	Nominati in sedi d'esami raggiungibili in 60 minuti con mezzi di linea extra-urbani	Nominati in sedi d'esame raggiungibili in un tempo compreso fra 60 e 120 min. con mezzi di linea extra urbana	Nominati in sedi d'esame raggiungibili in un tempo superiore a 120 minuti con mezzi di linea extra urbana
PRESIDENTE	1.650.000	0	100.000	500.000	3.500.000
MEMBRI ESTERNI	1.150.000	0	100.000	500.000	3.500.000
MEMBRI AGGREGATI	1.150.000	0	100.000	500.000	3.500.000
MEMBRI INTERNI	700.000	0	0	0	0

INTEGRAZIONI ALLA TABELLA "A" (da calcolarsi sui compensi forfettari previsti nel quadro I).

- a) Maggiorazione di L. 100.000 per commissioni con più di 75 candidati.
- b) Maggiorazione del 50% per ogni commissione successiva alla prima.
- c) Maggiorazione di L. 50.000 per i Comuni sede d'esame con più di 100 mila abitanti.
- d) Maggiorazione del 10 per cento nel caso di sedi aggiunte intercomunali.

RITENUTE ASSISTENZIALI E IRPEF (Applic. art. 48 - comma 4 - del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986).

- A) I COMPENSI FORFETTARI DI CUI AL QUADRO 1 CONCORRONO INTEGRALMENTE A FORMARE IL REDDITO.
- B) I COMPENSI FORFETTARI DI CUI AL QUADRO 2 CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO PER LA PARTE ECCEDENTE L. 60.000 GIORNALIERE.

### Ministero della Pubblica Istruzione

Gabinetto  
 Circolare n. 73  
 Prot. n. 2327/LM  
 Roma, 3 marzo 1995

### OGGETTO: Modifiche al Decreto interministeriale n. 60 del 24 febbraio 1995. Determinazione, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95, delle misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Si comunica che l'art. 33 - comma 3 - del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 recante "le misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse" ha modificato gli importi indicati all'art. 48, comma 4, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Di conseguenza l'importo indicato nella Tabella "A" - lettera "b" - annessa al D.I. di cui all'oggetto, passa da "L. 60.000 giornaliero" a "L. 90.000 giornaliero".

### Ministero della Pubblica Istruzione

Gabinetto

Prot. 2261/LM  
 Circolare n. 69  
 Roma, 2 marzo 1995

### OGGETTO: Trasmissione D.M. n. 62 del 24 febbraio 1995 concernente integrazioni al D.M. n. 334 del 24 novembre 1994 e O.M. n. 66 del 27 febbraio 1995 concernente modificazioni ed integrazioni alle OO.MM. n. 371 del 29 dicembre 1994 e n. 13 del 16 gennaio 1995 relative al conferimento di supplenze, per il triennio 1995/98, rispettivamente, al personale docente nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al personale educativo nelle istituzioni educative.

Si trasmettono i provvedimenti specificati in oggetto, in corso di registrazione, e si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti articoli dell'O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 e dell'O.M. n. 13 del 16 gennaio 1995 che, con l'O.M. n. 66 del 27 febbraio 1995 sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni.

— Art. 3 - terzo comma dell'O.M. n. 371/94 ed art. 3 - terzo comma dell'O.M. n. 13/95:

Proroga del termine di presentazione delle domande di supplenza al 31 marzo 1995.

— Art. 4 - diciottesimo comma ed art. 9 - diciannovesimo comma dell'O.M. n. 371/94, art. 4 - diciottesimo comma dell'O.M. n. 13/95:

Le relative disposizioni in materia di certificazioni rilasciate da scuole non statali hanno effetto dai servizi d'insegnamento dell'a.s. 1994/95 anziché dell'a.s. 1991/92.

Per gli aspiranti che già abbiano presentato domanda di inclusione in graduatorie provinciali e, in virtù delle disposizioni precedenti alla presente modifica, non abbiano presentato certificazioni di servizi in scuole non statali ora valutabili, è ammessa la facoltà di produrre, entro il termine del 31 marzo 1995, le certificazioni in questione ad integrazione della documentazione precedentemente prodotta.

— Art. 5 dell'O.M. n. 371/94 ed art. 7 dell'O.M. n. 13/95:

E' ammessa, entro il 31 luglio 1995, la presentazione di domanda per l'inclusione in coda alle graduatorie speciali ed agli elenchi per il sostegno per coloro che, inclusi nelle graduatorie di supplenza valide per il triennio 1995/98, conseguiranno, entro la medesima data del 31 luglio 1995, il relativo diploma di specializzazione.

L'inclusione in coda alle graduatorie speciali ed elenchi in questione sarà at-

tuata con procedura non automatizzata.  
 — Art. 34 dell'O.M. n. 371/94 - dal settimo al sedicesimo comma:

E' dettata la disciplina conseguente all'attuazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 62/95 in allegato, che riconosce, in via transitoria, validità ai titoli di accesso previsti dal D.M. 3 settembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni e non più previsti dal D.M. n. 334/94.

Nel fare riserva di comunicare gli estremi di registrazione alla Corte dei provvedimenti sindacati in oggetto, si prega di dare la massima diffusione alle disposizioni in parola.

### Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto ministeriale n. 62  
 del 24 febbraio 1995

### Integrazione al D.M. 24 novembre 1994, n. 334, concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica.

(Omissis).  
 Decreta:

Art. 1.

1) I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel D.M. 3 settembre 1982 e successive modifiche, non più previsti dal decreto ministeriale 24 novembre 1994, 334, purchè conseguiti entro l'anno accademico 1993/1994 ovvero, se trattasi di diploma di scuole secondarie superiori, entro l'anno scolastico 1993/1994, conservano la loro validità, ai fini del reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo.

2) I titoli di studio indicati nella colonna 2 della Tabella A, allegata al D.M. 3 settembre 1982 e successive modifiche, previsti senza alcuna limitazione al piano di studi ovvero a condizione che siano stati seguiti piani di studio difformi da quelli richiesti dall'ordinamento vigente, conservano la loro validità, purchè siano conseguiti entro l'anno accademico 1997/1998, ai fini del reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo.

3) Sono fatte salve le norme transitorie, relative alla proroga di validità dei titoli di accesso alle classi di concorso, di cui ai decreti ministeriali 10 aprile 1987, 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990, purchè conseguiti o, se trattasi di titoli professionali, certificati entro i limiti temporali previsti dai decreti medesimi.

4) Le disposizioni di proroga di validità dei titoli, di cui ai commi precedenti, non si applicano alle classi di concorso, elencate nell'Allegato 1 al presente decreto, che hanno subito rilevanti modifiche di ordinamento per accorpamento di aree disciplinari.

Roma, 24 febbraio 1995  
 Il Ministro

Allegato 1  
 4/A - Arte del tessuto della moda e del costume.

7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria.

13/A - Chimica e tecnologie chimiche.

17/A - Discipline economico-aziendali.

18/A - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento.

20/A - Discipline meccaniche e tecnologia.

35/A - Elettrotecnica ed applicazioni.

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

38/A - Fisica.

40/A - Igiene, anatomia, fisiologia,



# MINISTERIALI

patologia generale e dell'apparato masticatorio.  
 42/A - Informatica.  
 57/A - Scienza degli alimenti.  
 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia.  
 75/A - Dattilografia e stenografia.  
 32/C - Laboratorio meccanico-tecnologico.

stegno originari. L'inclusione in coda agli elenchi per il sostegno non comporta l'attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie provinciali già compilate. Gli aspiranti che hanno titolo a figurare nelle code degli elenchi del sostegno sono collocati in posizione subordinata rispetto a tutti coloro, sia abilitati che non abilitati, che risultino già inclusi negli elenchi di sostegno originari, per effetto del possesso del prescritto titolo di specializzazione di sostegno alla data di scadenza del termine ordinario di presentazione delle domande di supplenza (31 marzo 1995).

14. Analoghe disposizioni valgono per coloro che, inclusi in graduatorie di scuola materna e/o elementare valide per il triennio 1995/98, conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno utile per l'accesso alle relative graduatorie speciali entro il 31 luglio 1995. I predetti aspiranti saranno collocati nelle code di graduatorie speciali con il medesimo punteggio con cui figurano nella graduatoria di scuola comune ed in posizione subordinata rispetto a tutti i candidati che già figurano nelle graduatorie speciali originarie per effetto del possesso del prescritto titolo di specializzazione di sostegno alla data di scadenza del termine ordinario di presentazione delle domande di supplenza (31 marzo 1995).

Art. 9 - comma diciannovesimo - dell'O. M. n. 371/94

le parole "A partire dai servizi relativi all'anno scolastico 1991/92" sono sostituite dalle parole "A partire dai servizi relativi all'anno scolastico 1994/95".

Art. 34 - dell'O. M. n. 371/94

Sono aggiunti i seguenti commi:

"7. Per effetto dell'entrata in vigore del D.M. n. 62 del 24 febbraio 1995 concernente integrazioni al D.M. n. 334/94, si impartiscono le seguenti ulteriori disposizioni.

8. I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel D.M. 3 settembre 1982 e successive modifiche, non più previsti dal D.M. n. 334/94, purchè conseguiti entro l'anno accademico 1993/1994, ovvero, se trattati di diplomi di scuola secondaria superiore, entro l'a.s. 1993/94, conservano la loro validità, ai fini dell'accesso alle graduatorie di supplenza.

9. I titoli di studio indicati nella co-

lonna 2 della Tabella A, allegata al D.M. 3 settembre 1982 e successive modifiche, previsti senza alcuna limitazione al piano di studi ovvero a condizione che siano stati seguiti piani di studio difforni da quelli richiesti dall'ordinamento vigente, conservano la loro validità, ai fini in questione, purchè siano conseguiti entro l'anno accademico 1997/1998.

10. Sono fatte salve le norme transitorie, relative alla proroga di validità dei titoli di accesso alle classi di concorso, di cui ai decreti ministeriali 10 aprile 1987, 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990, purchè conseguiti o certificati, se trattati di titoli professionali, entro i limiti temporali previsti dai medesimi decreti.

11. Le disposizioni di proroga di validità dei titoli, di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, non si applicano alle classi di concorso, elencate nell'Allegato 1 al D.M. 62 del 24 febbraio 1995, che hanno subito rilevanti modifiche di ordinamento per accorpamento di aree disciplinari.

12. In considerazione dell'ampliamento delle possibilità di accesso alle graduatorie provinciali di supplenza conseguente all'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al D.M. 62 del 24 febbraio 1995, limitatamente all'anno 1995 si dispone, altresì, quanto segue.

13. L'inclusione nelle graduatorie di supplenza per le quali gli aspiranti hanno titolo, anche a seguito delle disposizioni transitorie sopraindicate, avverrà d'ufficio sulla base dei titoli d'accesso prodotti.

14. Conseguentemente, gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di aggiornamento e/o di nuova inclusione sono esonerati, in deroga alla prescrizione prevista dal precedentemente art. 3, comma 12, dall'onere di indicare le ulteriori graduatorie alle quali hanno titolo ad essere inclusi in virtù delle predette disposizioni transitorie.

15. Parimenti, gli aspiranti che non hanno ancora presentato la domanda e la presenteranno entro il 31 marzo 1995 sono esonerati dall'onere di indicare nella scheda personale in quali graduatorie desiderano essere inclusi.

16. Gli aspiranti di cui al precedente comma 3 che, ai sensi della presente ordinanza, abbiano già presentato domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di una provincia, hanno facoltà di chiedere la cancellazione dalle graduatorie medesime presentando domanda di nuova inclusione in altra provincia, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 e dal comma 15 del presente articolo, inviando, nei medesimi termini, al Provveditorato agli studi della provincia di precedente inclusione, espressa richiesta di revoca della domanda di aggiornamento già prodotta".

Art. 3 - comma terzo - dell'O. M. n. 13/95

Il secondo capoverso del comma 3 è sostituito dal seguente:

"Limitatamente al triennio scolastico 1995/98 le domande devono essere presentate dal 13 febbraio al 31 marzo 1995".

Art. 4 - comma diciottesimo - dell'O.M. n. 13/95

Le parole "Con effetto dai servizi d'insegnamento relativi all'anno scolastico 1991/92" sono sostituite con le parole "Con effetto dai servizi d'insegnamento relativi all'anno scolastico 1994/95".

Art. 7 - dell'O.M. n. 13/95

E' aggiunto il seguente comma:

"2. Gli aspiranti, inclusi nella graduatoria ordinaria valida per il triennio 1995/98, che conseguano il titolo di specializzazione prescritto per l'accesso alla graduatoria speciale entro il 31 luglio 1995, saranno collocati in coda alla graduatoria speciale con il medesimo punteggio con cui figurano nella graduatoria ordinaria ed in posizione subordinata rispetto a tutti i candidati che già figurano nella graduatoria speciale originaria per effetto del possesso del prescritto titolo di specializzazione alla data di scadenza del termine ordinario di presentazione delle domande di supplenza (31 marzo 1995).\*

La presente O.M. è soggetta ai controlli di legge prescritti.

Il Ministro

## SCUOLA: DISPOSIZIONI PER PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ

L'ufficio Stampa del Ministero della Pubblica Istruzione rende noto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare per l'attuazione dell'articolo 13 della Legge 724 del 23 dicembre 1994 riguardante il pensionamento di anzianità.

Nell'ambito di questa circolare sono contenute, tra l'altro, le disposizioni specifiche per il personale del comparto scuola.

Il personale del comparto scuola che abbia avuto la domanda di pensionamento anticipato accettata entro il 28 settembre 1994 sarà collocato a riposo con il 1 settembre 1995 con inizio della erogazione del trattamento pensionistico secondo le decorrenze del 1 settembre 1995, 1 gennaio 1996 e 1 gennaio 1997 in relazione all'anzianità di servizio maturata al 28 settembre 1994 (non inferiore a 37 anni, non inferiore a 31 anni, fino a 30 anni).

Entro il termine del 31 marzo 1995, lo stesso personale potrà manifestare la volontà di essere collocato a riposo dal 1 settembre 1996 e 1 settembre 1997, in relazione alle anzianità stabilite alla lettera b) e c) dell'articolo 13, comma V della legge 724/1994 (cioè con anzianità non inferiore a 31 anni e con anzianità fino a 30 anni), senza soluzione di continuità con l'inizio dell'erogazione del trattamento pensionistico. Per il personale delle Accademie di Belle Arti e per quello dei Conservatori di musica, la data del 1 settembre va sostituita con quella stabilita per l'inizio dell'anno scolastico (1 novembre), mentre per il personale dell'Accademia Nazionale di Danza vale la data del 1 ottobre.

La revoca della domanda di pensionamento anticipato presentata e accettata entro il 28 settembre 1994 comporta, nei confronti degli interessati, l'applicazione della disciplina di riordino del sistema previdenziale, attualmente in fase di discussione.

Roma, 10 marzo 1995

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica  
 Ufficio legislativo  
 N. 10976/95/7.528 Roma,  
 10/3/1995

### OGGETTO: Art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Indicazione di taluni criteri di attuazione.

Per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi, e con riferimento a talune particolari disposizioni e problematiche che necessitano di chiarimenti interpretativi per una uniforme attuazione, si indicano taluni criteri da seguire con riguardo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, iscritti alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

I - Decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva

I commi 3 e 4 del predetto art. 13 prevedono tassative deroghe alla sospensione dei trattamenti di pensione connessi a cause diverse al raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio in base agli ordinamenti di appartenenza dei dipendenti.

In particolare, tra tali deroghe risultano indicate le cessazioni per invalidità derivanti o meno da causa di servizio e le cessazioni dei lavoratori che possono far valere una anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

Si precisa che i trattamenti pensionistici conseguiti al raggiungimento dei quaranta anni di servizio, ovvero della anzianità massima stabilita per speciali categorie negli ordinamenti di appartenenza del personale, sono considerati, fin dalla loro introduzione, equivalenti a quelli conseguiti per raggiunti limiti di età in quanto rappresentano una alternativa ai diversificati limiti di età in vigore.

Ne discende che nei casi di cessazione dal servizio con l'anzianità contributiva dei quaranta anni, ovvero con altra anzianità contributiva massima stabilita per legge, si rende possibile il conseguimento immediato del trattamento di pensione alla stregua dei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

E' evidente, inoltre, che in presenza di cessazioni connesse a invalidità derivanti o meno da causa di servizio il trattamento è conseguibile immediatamente.

II - Disciplina transitoria per i dipendenti con domanda di pensionamento anticipato accettata alla data del 28 settembre 1994.

Il comma 5 del già citato art. 13 stabilisce, in via transitoria, per i dipendenti che abbiano la domanda di pensionamento accettata alla data del 28 settembre 1994, la possibilità di conseguire il trattamento di pensione da individuate decorrenze a seconda dell'anzianità maturata alla predetta data del 28 settembre 1994.

Dal tenore letterale della norma deriva che tali decorrenze, così come specificate ai punti a), b) e c) del citato comma 5, sono da considerarsi come date di inizio del trattamento pensionistico a meno che non si sia esercitata la revoca prevista dal comma 8 dell'art. 13 citato intesa a procrastinare il pensionamento oltre le decorrenze sopraindicate, il che comporta, nei confronti degli interessati, l'applicazione della emendanda disciplina di riordino del sistema previdenziale.

Non è considerata revoca la manifestazione di volontà degli interessati volta a far slittare il collocamento a riposo fino alle date stabilite dalle lettere a), b) e c) del quinto comma dell'art. 13, in relazione alle anzianità possedute, al fine di evitare soluzione di continuità con l'erogazione del trattamento pensionistico.

III - Disposizioni specifiche per il personale del comparto scuola.

Il personale del comparto scuola che abbia avuto la domanda di pensionamento anticipato accettata entro il 28 settembre 1994 sarà collocato a riposo con il 1 settembre 1995 con inizio della erogazione del trattamento pensionistico secondo le decorrenze del 1 settembre 1995, 1 gennaio 1996 e 1 gennaio 1997 in relazione all'anzianità di servizio maturata al 28 settembre 1994.

Entro il termine del 31 marzo 1995, lo stesso personale potrà manifestare la volontà di essere collocato a riposo a decorrere dal 1 settembre 1996 e 1 settembre 1997, in relazione alle anzianità stabilite dalle lettere b) e c) dell'art. 23, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza soluzione di continuità con l'inizio dell'erogazione del trattamento pensionistico. Ovviamente per il personale delle Accademie di Belle Arti e di Arte drammatica, per il personale dei Conservatori di musica e per quello dell'Accademia nazionale di danza, la data del 1 settembre va sostituita con quella stabilita per l'inizio del relativo anno scolastico.

La revoca della domanda di pensionamento anticipato presentata e accettata entro il 28 settembre 1994 comporta, nei confronti degli interessati, l'applicazione della emendanda disciplina di riordino del sistema previdenziale.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di provvedere alla massima diffusione delle presenti indicazioni attuative al fine di assicurare da parte delle amministrazioni pubbliche una uniformità di comportamenti ed evitare l'insorgere sulla materia di ogni possibile equivoco interpretativo.

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
 (Cons. Patroni Griffi)

## GRANDE MOSTRA DI PAUL GAUGUIN A FERRARA, PALAZZO DEI DIAMANTI dal sabato 1 aprile a domenica 2 luglio 1995

Dipinti dalle raccolte Shukin e Morozov dell'Ermitage di San Pietroburgo e del Pushkin di Mosca esposti insieme con opere di pittori dell'avanguardia russa.

"Paul Gauguin e l'avanguardia russa": una mostra che presenta capolavori famosi del grande pittore francese è in programma a Ferrara.

I dipinti provengono dai musei Ermitage di San Pietroburgo e Pushkin di Mosca e fanno parte, storicamente, delle raccolte di Sergej Shukin, dei fratelli Michail e Ivan Morozov. Essi furono i primi in Europa a comprendere il valore di Gauguin e ad acquistarne le opere.

Mai è stato fatto un prestito in tal numero di suoi dipinti: 6 tele dall'Ermitage e 7 dal Pushkin, più sculture in bronzo, Xilografie, litografie, disegni.

Le opere degli artisti dell'avanguardia russa sono state concesse dalla Tret'jakov, dal Museo Russo di San Pietroburgo e dai musei regionali di Ulianovsk e di Krasnodar.

La mostra, promossa da Ferrara Arte, è prodotta da Artificio di Firenze che pubblica il catalogo.

Orari: tutti i giorni 9.00/19.00

Biglietti: intero L.10.000 - ridotto L. 8.000.



# Proposta Liceo Orazio

(continuazione dalla prima pagina)

**E ci stanno preparando, in silenzio, altre sorprese. Le trattative per il contratto di lavoro vertono su queste tematiche: 1) formulazione di nuovi criteri per la determinazione degli stipendi; 2) trasformazione dei rapporti di lavoro e delle carriere; 3) definizione di nuovi servizi minimi essenziali che limitino ulteriormente il diritto di sciopero.**

Il primo incontro tra i sindacati e l'ARAN (l'agenzia che si occupa della contrattazione per il Pubblico Impiego in generale e per la Scuola in particolare) è avvenuto il 22 dicembre '94. In quella sede Tiziano Trea (ormai Ministro del Lavoro del governo Dini, allora responsabile dell'ARAN) ha tracciato le linee programmatiche su cui si sarebbe dovuta svolgere la trattativa: "a) aumenti stipendiali contenuti all'interno del 6%, con "raffreddamento" degli automatismi ancora presenti e valorizzazione degli incentivi individuali; b) deregolazione normativa in adeguamento a forme e modelli di stampo privatistico (leggi: aumento della mobilità e diminuzione della "libertà di insegnamento" - ndr); c) definizione di profili personali all'in-

terno di una nuova strutturazione della professionalità docente (leggi: introduzione di nuove figure di controllo del lavoro degli insegnanti - ndr); d) rimozione degli impedimenti che impediscono la flessibilità del lavoro dei docenti e revisione degli impegni di orario (leggi: revisione dell'orario di lavoro settimanale e dei periodi di ferie - ndr)".

A premessa del contratto sarà inoltre definita la modifica del Protocollo d'intesa sui Servizi Minimi Essenziali che avrà come elemento fondante la possibilità da parte dei "capi di Istituto" di precettare a loro discrezione un contingente di lavoratori in modo da assicurare comunque il servizio.

**I sindacati non danno alcuna informazione e si conformano alle indicazioni dell'amministrazione.**

Sorprende che, a fronte di una importante dichiarazione di strategia controriformatrice, i sindacati (oltre ad accettare supinamente il tetto del 6% che, su uno stipendio di due milioni, rappresenta quelle 120.000 lire che vanno a compensare, nel tempo e a malapena, la diminuzione stipendiale operata dalle detrazioni degli ultimi mesi) non abbiano contrapposto le loro piattaforme ma si siano appiattiti sulle proposte gover-

native e, soprattutto, non abbiano sentito la necessità di consultare la categoria. A tre mesi di distanza, mentre trapelano voci di una prossima sottoscrizione del contratto, le trattative appaiono sempre più "clandestine" ne è testimonianza la moltiplicazione dei tavoli: uno "vero" con confederali e Snals e l'altro "pro forma" con tutti gli altri).

**Diviene fondamentale, vitale, esprimere in maniera evidente ed immediata la nostra protesta sull'andamento della vicenda: in effetti non una trattativa ma una grave "impositiva".**

I colleghi appaiono disorientati. Da una parte la necessità di una risposta dall'altra la difficoltà che essa risulti efficace data la pochezza degli strumenti di mobilitazione che si hanno a disposizione. Quello

che si avverte è che la responsabilità di dare un segnale è tornata all'iniziativa delle singole scuole, alla "base".

**Sì, ma che fare?**

Abbiamo discusso a lungo in assemblea, sono state avanzate alcune proposte: "Dimissioni da tutti i posti di responsabilità (Consigli di Istituto, Commissioni varie Collaboratori del preside)? Scartato! In questi tempi di presidi-manager non sembra proprio opportuno... e poi la trovano sempre qualche candidatura di risulta". "Rifiuto di accompagnare gli studenti nei viaggi di istruzione? Già provato: qualcuno parte, qualcuno resta... fatto in una sola scuola non incide..."

ed è pure troppo tardi; scartato!" "Sospensione del ricevimento genitori? Ma no, al contrario: bisogna rompere l'isolamento... trovare qualcosa che coinvolga anche gli studenti e le famiglie". "Sciopero delle adozioni dei libri di testo? Si può fare, ma c'è il rischio delle riconvocazioni continue del Collegio dei Docenti". "Sciopero delle 80 ore? Anche questo si può fare, ma non è abbastanza incisivo".

**La proposta che ha trovato la grande maggioranza dei consensi è stata questa: "PREOCCUPIAMO LA SCUOLA!"**

"Non una vera occupazione, perchè alla mattina la didattica non sarà sospesa, ma una presenza continuativa nell'Istituto con organizzazione di attività di approfondimento delle problematiche inerenti al contratto e all'istruzione. Una lotta troppo impegnativa? Ben, ogni lotta richiede sacrificio, economico o di

partecipazione! E poi, si tratta di un momento fondamentale nella definizione del nostro futuro (e di quello dell'intera società, visto che si vanno a definire i criteri attraverso i quali sarà organizzata la trasmissione della cultura)".

**Una proposta che parte da una scuola ma chiede la partecipazione degli insegnanti e degli ata degli altri istituti (a cominciare da quelli più vicini) per tornare ad essere protagonisti della propria sorte.**

Una proposta che non vuole riflettere i problemi interni di un solo istituto. Un dibattito che non è circoscritto alle questioni di categoria ma si rivolge anche alle altre componenti scolastiche. In questo mo-

mento c'è bisogno di chiarezza, di dibattere proposte di concordare iniziative: di avere un punto di riferimento al di là delle sigle. Di fare. Come otto anni fa...

**I preoccupati vogliono preoccupare!**

Settimana di preoccupazione all'Orazio, dal 20 al 24 marzo 1995  
 via Savinio 40 (quartiere Talenti)

## PROGRAMMA

**LUNEDI'**  
 Dalle ore 16,00  
**GIORNATA DELLA PREOCCUPAZIONE DEMOCRATICA**  
 Film: "Fahrenheit 451"  
 Conferenza stampa  
 Tavola rotonda con i rappresentanti dei partiti  
 Dibattito: "Referendum e democrazia sindacale"

**MARTEDI'**  
 Dalle ore 16,00  
**GIORNATA DELLA PREOCCUPAZIONE GIURIDICA**  
 Film: "Una settimana di vacanza"  
 Lezione di Astronomia: Il collasso delle stelle  
 Incontro con il collegio di avvocati che hanno elaborato in ricorso contro le sanzioni per lo sciopero degli scrutini del giugno '92  
 Incontro con le famiglie

**MERCOLEDI' 22**  
 Dalle ore 16,00  
**GIORNATA DELLA PREOCCUPAZIONE EDUCATIVA**

Film: "Gioventù, amore e rabbia"  
 Le strategie di riforma della scuola  
 Le innovazioni nella trasmissione del sapere

**GIOVEDI' 23**  
 Dalle ore 16,00  
**GIORNATA DELLA PREOCCUPAZIONE ESISTENZIALE**  
 Film: "Vorrei che tu fossi qui"  
 Ora di religione ed ora alternativa come spazi per la comunicazione e per la ricerca di senso e di motivazioni all'impegno  
 Le innovazioni sul sistema previdenziale

**VENERDI' 24**  
 Dalle ore 16,00  
**GIORNATA DELLA FINE DELLE PREOCCUPAZIONI**  
 Film: "L'argent de poche"  
 Assemblea per la decisione delle scadenze di mobilitazione  
 Brindisi finale  
 L'ASSEMBLEA UNITARIA DEL LICEO ORAZIO  
 Roma, 6 marzo 1995

## Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

**Comitato di Redazione**  
 M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cima - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Mangano - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

**Direzione - Redaz. - Amministrazione** - **Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476**

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994  
 Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma  
 Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 24/03/1995 - Stampato il 28/03/1995

## Contratto? Prima le Elezioni

(continuazione dalla prima pagina)

nità finendo per istituzionalizzare questi momenti di gestione (i c.d. confronti con le forze sociali) e arrivando all'assurdo che le scelte politiche (prerogative del Governo e del Parlamento) o non sono state mai fatte (riforma del superiore) o sono state realizzate surrettiziamente (progetto Brocca) dal Ministro di turno alla P. I. la cui durata del mandato negli ultimi anni è stata di appena un anno.

Ma per tornare alla trattativa per il rinnovo del contratto, proprio per le ragioni poc'anzi dette, questo ha finito per rappresentare un momento di legittimazione per pochi dove si finisce furbescamente ed inevitabilmente per parlare di tutto, tanto e a sproposito e si finisce poi per liquidare la parte economica, adeguamento degli stipendi al costo della vita, e aumento degli stessi per gli aggravii dei carichi di lavoro dovuto ad un miglioramento del servizio, (punti focali di un rapporto di lavoro) con un misero aumento lordo di stipendio pari

ad appena il 6 per cento. Tutto questo a cinque anni dalla scadenza del precedente contratto (1990) e alla luce dell'ipotesi sul riordino del sistema previdenziale!

Con una situazione politica così degenerata e precaria e con una economia dai dati contraddittori (tasso d'inflazione al 4,9 per cento rispetto al precedente 4,3 per cento e crescita della produzione) è necessario recuperare certezze. Già nel 1987 la scuola rifiutò il contratto, tant'è che l'anno seguente si stipulò l'attuale (D.P.R. n. 399) che comunque rappresentò un segnale di svolta; per fare quello di oggi riteniamo che l'elemento fondamentale sia quello di avere una controparte, cioè un interlocutore vero e non a termine. Di questa premessa abbiamo bisogno: di istituire un tavolo negoziale di autentica democrazia sindacale (pari opportunità a tutte le realtà esistenti) così da voltare pagina con il passato e lavorare al contratto scuola e al riordino pensionistico specifico degli operatori della scuola. A. S.

## Ma quale dimensione europea?

(dalla prima pagina)

gue straniere nella scuola pubblica italiana, tra l'altro generalmente gratificate da un enorme successo di utenza - ha desolatamente vanificato e disperso le esperienze ed i risultati di anni di lavoro. Si precisa che i progetti autonomi sono ormai ad esaurimento, sostituiti dalla "riforma Brocca", in spregio delle decisioni dei Collegi dei docenti che avevano votato per la loro prosecuzione. In base poi alla attuale normativa scolastica che vuole il proseguimento della lingua straniera iniziata, si avrà dunque come risultato che quasi tutti gli allievi apprenderanno una sola lingua straniera, sempre la stessa, studiandola dalla terza elementare fino all'esame di maturità.

Da tali considerazioni si può facilmente desumere come il tedesco e tutte le altre lingue europee minoritarie risultino particolarmente penalizzate - sebbene la Comunità Europea si sia

tanto affannata a garantire a tutte pari dignità. Nella convinzione che la conoscenza di almeno due lingue europee sia indispensabile ai nostri giovani se dovranno misurarsi con i loro coetanei degli altri Paesi della CE, ai quali senza dubbio risulta assicurata una maggiore preparazione nelle lingue straniere, e se vorranno fruire dei numerosi progetti promossi dalla Direzione Scambi Culturali e dalle Università (legittimati dall'art. 126 del Trattato di Maastricht), auspichiamo che le sperimentazioni vengano rispettate in attesa di una riforma della scuola che preveda lo studio di due lingue straniere, unitamente ad una normativa chiara ed univoca che regoli la loro distribuzione, anche in merito al passaggio da un grado di scuola al successivo, e che venga consentita la formazione di prime classi mistilingui anche con un numero minimo di alunni.

A. P.